



Delibera n. 82/2012, Verbale CdA n. 14/12

Oggetto: aspettativa per attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme simili di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali. Applicazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTO** lo Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1 maggio 2011;
- VISTO** il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell'INAF, approvato con propria delibera n. 44/2012 del 21 giugno 2012 ed entrato in vigore il 23 luglio u.s.;
- VISTO** il Regolamento del Personale dell'INAF pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004 ed attualmente in vigore;
- VISTO** l'art. 33, comma 1, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, ai sensi del quale *“Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme simili di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma simile di sovvenzione”*;
- ATTESO** che il medesimo comma dispone, per il citato personale, che *“La retribuzione massima (...) rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma simile di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale e non può eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca”*;

DELIBERA

con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge, per i motivi richiamati in narrativa, da ritenersi qui integralmente riportati:

- di integrare le regole interne per la partecipazione ai programmi di ricerca sovvenzionati dall'Unione Europea o altri organismi internazionali come di seguito indicato:
 - 1) il personale di ricerca di ruolo dipendente dell'INAF, al quale sia stata assegnata una borsa di studio, un assegno o altra forma simile di sovvenzione comunitaria o internazionale può essere collocato, su richiesta, in aspettativa senza assegni per il periodo massimo di durata della sovvenzione attribuita;

CAB

- 2) al personale di cui al punto 1) è attribuito un contratto di lavoro a tempo determinato il cui livello di inquadramento e di retribuzione non può eccedere quello previsto per il livello apicale appartenente alla fascia più elevata nel profilo del personale di ricerca degli EE.PP.R.;
- 3) ai fini dell'eleggibilità per l'aspettativa di cui al punto 1) il titolare della sovvenzione dovrà dedicare il 100% del proprio tempo produttivo alla realizzazione del progetto.

Dall'applicazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico di INAF.

Roma, 22 novembre 2012

Il Segretario


Il Presidente
